

DARIO DELLACROCE & ASSOCIATI

DOTTORI COMMERCIALISTI

Dario Dellacroce
dottore commercialista
revisore contabile
consulente del giudice

Alberto Miglia
dottore commercialista
revisore contabile
consulente del giudice

Monica Quaglia
dottore commercialista
revisore contabile

via Orazio Antinori n. 6
10128 TORINO

Telefono 011-50.91.524
Telefax 011-50.91.535
E-mail: info@ddea.it

Ai Signori Clienti

LORO SEDI

Circolare n. 6 del 19 aprile 2019

IN EVIDENZA: pagamento bollo su FE, esterometro, rottamazione-ter e saldo e stralcio etc.

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

1. ADEMPIMENTI FISCALI E DICHIARATIVI	2
1.1. VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE.....	2
1.2. "ESTEROMETRO": SCADENZA 30.04.2019 PER I PRIMI TRE MESI.....	3
1.3. ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO DEI DEBITI DELLE PERSONE FISICHE: SCADENZA 30/04/2019.....	6
1.4. TERMINE PER LA DETRAZIONE DELL'IVA RELATIVA ALLE FATTURE DI ACQUISTO RICEVUTE NEL 2018: SCADENZA 30/04/2019	8
1.5. PRINCIPALI SCADENZE FISCALI	12
2. AGGIORNAMENTI APRILE 2019.....	13
2.1. RIDUZIONE DEI LIMITI PER L'OBBLIGO DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLE SOCIETA'	13
2.2. COMUNICAZIONE ENEA LAVORI CONCLUSI DAL 1° GENNAIO 2019.....	14
2.3. CHIARIMENTI IN CASO DI OMISSIONE DELL'INVIO DELLA COMUNICAZIONE ENEA ..	15
2.4. NUOVO MODELLO RLI PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE	15
2.5. TRATTAMENTO IVA DELLE SOMME CORRISPOSTE A TITOLO RISARCITORIO.....	16
2.6. CHIARIMENTI SUL REGIME FORFETTARIO	16
2.7. INDICE ISTAT	16

Restiamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito a quanto sopra indicato.

Cordiali saluti.

Dario Dellacroce & Associati

1. ADEMPIMENTI FISCALI E DICHIARATIVI

1.1. VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Il prossimo **23 aprile** è in scadenza il versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel corso del primo trimestre 2019; si tratta della prima volta in cui i contribuenti procederanno ad assolvere il bollo in fattura secondo le nuove previsioni introdotte tramite il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2019.

Nuove modalità per assolvere l'imposta di bollo sulla fattura elettronica

Con l'entrata in vigore, dallo scorso 1° gennaio 2019, dell'obbligo generalizzato di utilizzo della fatturazione elettronica, sono cambiate le modalità di pagamento delle relative imposte di bollo, in relazione alle fatture interessate da tale obbligo. In particolare, l'imposta risulta dovuta se la fattura, di importo superiore ad Euro 77,47=, documenta (fra l'altro) operazioni esenti da Iva ex articoli 10 del DPR 633/1972, operazioni facoltativamente fatturate fuori campo Iva per assenza del requisito oggettivo o soggettivo, operazioni fuori campo Iva in mancanza del requisito territoriale (ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/1972) od operazioni escluse da Iva ex articolo 15, D.P.R. 633/1972.

La principale novità consiste nel fatto che:

- ❖ mentre la precedente disciplina prevedeva che il versamento dell'imposta dovesse essere effettuato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio,
- ❖ la norma, nella sua nuova stesura, fissa una periodicità trimestrale per il pagamento del bollo relativo alle fatture elettroniche ed il versamento deve essere effettuato **entro il giorno 20 del primo mese successivo a detto trimestre.**

Il decreto firmato il 28 dicembre 2018 prevede che al termine di ogni trimestre sia l'Agenzia delle Entrate a rendere noto l'ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio; tale conteggio viene infatti effettuato tenendo conto del *flag* "dati bollo" che il contribuente deve aver contrassegnato quando l'operazione è soggetta a imposta di bollo. Il pagamento potrà essere effettuato mediante un apposito servizio, presente sul medesimo portale

- ❖ con addebito su conto corrente bancario o postale, o
- ❖ utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

Tali dati sono evidenziati nel portale “fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate; i contribuenti possono accedervi tramite le proprie credenziali Fisconline o Entratel, un identificativo SPID (Sistema pubblico di identità digitale) o tramite la Carta nazionale dei servizi.

Va altresì sottolineato come non risulta modificato l’articolo 6, comma 2 del D.M. 17 giugno 2014 per quanto concerne l’assolvimento dell’imposta di bollo relativa agli atti, documenti e registri emessi o utilizzati durante l’anno, che resta “ancorato” alle precedenti modalità. La nuova modalità riguarda infatti solo le fatture emesse in modalità elettronica.

o o o

1.2. “ESTEROMETRO”: SCADENZA 30.04.2019 PER I PRIMI TRE MESI

Il comma 3-*bis* dell’articolo 1 del D.Lgs. 127/2015 prevede che tutti i soggetti passivi Iva indicati nel precedente comma 3 (e, dunque, quelli “residenti o stabiliti nel territorio dello Stato”) devono trasmettere *“telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3”*.

Si tenga presente che i soggetti esteri cosiddetti “*identificati*”, e cioè coloro che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia o si sono identificati direttamente in Italia vanno considerati come soggetti “*non stabiliti*”. Al contrario, i soggetti esteri che hanno in Italia una stabile organizzazione sono considerati al pari dei soggetti passivi nazionali e quindi “*stabiliti in Italia*”.

Termini per l’invio dei dati

Per quanto riguarda i termini entro i quali effettuare la trasmissione telematica, sempre il comma 3-*bis* dell’articolo 1 del D.Lgs. 127/2015 prevede che *“la trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione”*.

Con il **D.P.C.M. datato 27 febbraio 2019** è stato disposto il differimento al 30 aprile 2019 del termine entro il quale effettuare l’invio telematico dei dati in esame relativamente alle operazioni dei mesi di gennaio e febbraio 2019, tenendo anche conto che sempre il 30 aprile 2019 rappresenta il termine “a regime” entro il quale inviare l’“*esterometro*” relativo alle operazioni del mese di marzo.

Si tenga, infine presente che in relazione ai soggetti passivi Iva che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, *tablet PC* e *laptop*, il citato D.P.C.M. fissa al 31 maggio 2019 il termine per l'invio all'Agenzia delle Entrate dell'esterometro relativo ai mesi di marzo e aprile 2019.

Ambito soggettivo

Sono quindi tenuti ad assolvere all'adempimento dell'esterometro tutti i soggetti passivi Iva italiani (sia in qualità di cedenti/prestatori che di acquirenti/committenti) di cui al comma 3 del citato articolo 1, D.Lgs. 127/2015, norma che individua i soggetti tenuti alla fatturazione elettronica dallo scorso 1° gennaio 2019.

Il richiamo ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015 comporta peraltro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione dello spesometro estero:

- i contribuenti minimi e forfetari;
- i produttori agricoli in regime di esonero ai sensi dell'articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972;
- i soggetti in regime forfetario di cui alla L. 398/1991 che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi commerciali non superiori a 65.000,00= euro.

Sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate (si veda da ultimo la **risposta n. 85 del 27 marzo 2019**) si deve poi tenere presente che ai fini dell'adempimento telematico è rilevante soltanto la circostanza che la controparte del soggetto passivo Iva italiano (cedente/prestatore o acquirente/committente) non sia stabilita in Italia, indipendentemente dalla natura della stessa (non rileva cioè il fatto che il soggetto estero sia o meno un soggetto passivo Iva).

Di conseguenza, anche il soggetto estero che risulti "*identificato*" in Italia (che come detto deve ritenersi "*non stabilito*"), non è obbligato né ad emettere né a ricevere fatture elettroniche.

Ambito oggettivo

Dal punto di vista oggettivo si evidenzia che non è significativo il fatto che l'operazione sia o meno rilevante ai fini Iva nel territorio nazionale (l'invio della comunicazione va quindi effettuato a prescindere dal fatto che, in applicazione degli articoli da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972, l'operazione risulti territorialmente rilevante in Italia ovvero in altro Stato UE/extra UE).

Sotto il profilo delle esclusioni oggettive va altresì tenuto presente che **non vanno inserite** nell'esterometro le operazioni:

- per le quali viene emessa bolletta doganale;

- poste in essere con il soggetto estero per le quali viene emessa fattura elettronica che transita attraverso il sistema di interscambio (SdI) utilizzando il codice destinatario “XXXXXXX”.

In relazione a quest’ultimo punto si tenga presente che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella *faq* n. 30 del 27 novembre 2018, qualora l’operatore Iva residente o “*stabilito*” decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell’operatore Iva estero “*identificato*”, riportando in fattura il numero di partita Iva italiano di quest’ultimo, sarà possibile inviare allo SdI il file della fattura elettronica inserendo quale codice destinatario il valore “0000000” (e non le sette X), a meno che il cliente estero identificato in Italia non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (pec o codice destinatario).

Fatture emesse a turisti extra UE (applicazione Otello)

Per le fatture cosiddette “*tax free*” inviate tramite la piattaforma OTELLO non occorre spedire anche l’esterometro e non occorre nemmeno trasmettere nuovamente la fattura elettronica allo SdI. Nella sezione “Consultazione–Fatture elettroniche e altri dati Iva” sono riportate anche le fatture “*tax free shopping*” emesse dall’operatore Iva residente o stabilito in Italia.

Contenuto dell’esterometro

Formano oggetto di comunicazione i dati delle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti non stabiliti in Italia.

Nello specifico, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento del 30 aprile 2018 vanno comunicate le seguenti informazioni:

- ❖ dati identificativi del cedente/prestatore;
- ❖ dati identificativi dell’acquirente/committente;
- ❖ data del documento comprovante l’operazione;
- ❖ data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- ❖ numero del documento, base imponibile, aliquota Iva e imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’applicazione dell’imposta, tipologia (“natura”) dell’operazione.

Come previsto per lo spesometro, adempimento in vigore fino al periodo d’imposta 2018, la “natura” dell’operazione va indicata, in alternativa all’imposta, nel caso in cui in fattura non sia applicata o esposta l’Iva.

Le codifiche da utilizzare per la compilazione dell’esterometro, sia per quanto riguarda la “tipologia documento” che la “natura operazione”, sono le medesime già utilizzate per la compilazione dello spesometro.

Sanzioni

Dal punto di vista delle sanzioni, l'articolo 11, comma 2-*quater*, D.Lgs. 471/1997 prevede che in caso di omessa trasmissione o trasmissione di dati incompleti e/o inesatti è applicabile la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, nel limite di 1.000 euro per ciascun trimestre.

La sanzione viene ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

In caso di reiterate violazioni non risulta applicabile il cumulo giuridico previsto dall'articolo 12, D.Lgs. 472/1997.

o o o

1.3. ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO DEI DEBITI DELLE PERSONE FISICHE: SCADENZA 30/04/2019

Gli articoli da 3 a 5 del D.L. 119/2018 hanno riaperto i termini per la definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017, estendendo la facoltà di definire i debiti anche alle risorse proprie UE e all'Iva riscossa all'importazione.

Ai fini della definizione agevolata "rottamazione *ter*" è necessario presentare l'istanza entro il **30 aprile 2019** ed effettuare il pagamento delle somme dovute entro il **31 luglio 2019** (ovvero in modalità rateale).

La Legge di Bilancio per il 2019 (L. 145/2018) ha previsto, inoltre, a favore delle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica la facoltà di presentare istanza di saldo e stralcio delle imposte (e relative sanzioni e interessi) e dei contributi previdenziali dovuti versando una somma forfettaria derivante dal valore dell'Isee del nucleo familiare, qualora lo stesso non sia superiore ad Euro 20.000,00=.

La scadenza del 30 aprile 2019 per la rottamazione *ter*

I soggetti (privati, imprese, enti, etc.) interessati alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 devono presentare l'istanza con l'apposito modulo DA-2018/DA-2018-D entro il 30 aprile 2019.

I contribuenti possono estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, pagando le somme dovute estinguendo il debito al netto di sanzioni e interessi.

Con riferimento agli importi dovuti, nulla è variato rispetto alle passate edizioni della sanatoria: anche con la rottamazione *ter*, infatti, **il vantaggio della definizione agevolata consiste essenzialmente nell'azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora.**

Restano dovuti la sorte capitale, gli interessi affidati all'Agente della riscossione, il costo di notifica della cartella e l'aggio di riscossione.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà una comunicazione di accoglimento o di diniego entro il 30 giugno 2019. In caso di risposta positiva l'Agente della riscossione comunicherà l'ammontare del debito ammesso alla definizione agevolata 2018, inviando i relativi bollettini di pagamento.

Il versamento di quanto dovuto potrà essere effettuato:

- in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
- nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio 2019 e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

La modulistica utile alla verifica dei requisiti, alle modalità di adesione e alla spiegazione delle conseguenze successive alla presentazione delle istanze è disponibile al *link*

<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/>.

La scadenza del 30 aprile 2019 per l'istanza di saldo e stralcio delle persone fisiche

Sempre entro il 30 aprile 2019 le persone fisiche:

- a) con valore ISEE del nucleo familiare inferiore a 20.000 euro o
- b) per le quali è stata aperta la procedura di liquidazione del patrimonio (ai sensi dell'articolo 14-*ter*, L. 3/2012)

possono presentare il modello SA-ST contenente l'istanza di saldo e stralcio dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti:

- a) dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (Irpef, addizionali, imposte sostitutive, Iva) a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni e
- b) dall'omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti (Inps o casse previdenziali professionali), con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

La dichiarazione di volere procedere alla definizione per estinzione mediante il saldo e stralcio dei debiti derivanti dall'omesso versamento delle imposte e dei contributi previdenziali dovuti comporterà la ricezione entro il 31 ottobre 2019

dell'ammontare delle somme dovute ai fini della definizione forfettaria dei carichi e l'importo delle singole rate.

Il versamento di quanto dovuto potrà essere effettuato:

- in un'unica soluzione, entro il 30 novembre 2019;
- in modalità rateizzata con le seguenti scadenze: il 35% del totale dovuto entro il 30 novembre 2019, il 20% entro il 31 marzo 2020, il 15% entro il 31 luglio 2020, il 15% entro il 31 marzo 2021 ed il restante 15% entro il 31 luglio 2021.

La modulistica utile alla verifica dei requisiti, alle modalità di adesione e alla spiegazione delle conseguenze successive alla presentazione dell'istanza alla presentazione delle istanze è disponibile al *link*

<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/saldo-e-stralcio/come-aderire/>.

o o o

1.4. TERMINE PER LA DETRAZIONE DELL'IVA RELATIVA ALLE FATTURE DI ACQUISTO RICEVUTE NEL 2018: SCADENZA 30/04/2019

Come è noto, già con riferimento al periodo d'imposta 2017 il D.L. 50/2017 ha modificato gli articoli 19 e 25 del DPR 633/1972, riguardanti le regole di detrazione e registrazione delle fatture di acquisto, al fine di stabilire che per le fatture emesse già a decorrere dal 1° gennaio 2017:

- ❖ il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile (cioè, il momento di effettuazione dell'operazione, ovvero il momento in cui il soggetto attivo ha emesso la fattura) ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo;
- ❖ la fattura di acquisto va annotata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Le due norme così modificate avevano tuttavia determinato già con riferimento allo scorso anno un problema nella gestione delle fatture a cavallo d'anno (datate cioè 2017 ma registrate nel 2018), posto che la consentita registrazione di tali fatture effettuata oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2017 (modello dichiarazione Iva 2018), e cioè oltre il 30 aprile 2018, avrebbe provocato la perdita del diritto alla detrazione dell'Iva assolta su tali acquisti.

Con la circolare n. 1/E/2018 l'Agenzia delle Entrate, al fine di risolvere gli effetti negativi derivanti dal mancato coordinamento delle citate modifiche, ha precisato – poggiando sulle disposizioni comunitarie - che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono entrambi i due seguenti presupposti:

1. l'effettuazione della cessione dei beni o della prestazione dei servizi (c.d. presupposto sostanziale);
2. il possesso (momento di ricezione) della fattura (c.d. presupposto formale).

Queste indicazioni continuano a trovare applicazione anche con riferimento al periodo d'imposta 2018 per cui se un soggetto passivo Iva è venuto in possesso (ha quindi ricevuto) una fattura di acquisto datata 2018 solo nel 2019, ecco che la detrazione dovrà necessariamente avvenire nelle liquidazioni periodiche dell'anno 2019 e fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa a tale anno (modello dichiarazione Iva 2020) che scade al 30 aprile 2020.

Rispetto allo scorso anno, tuttavia, è cambiato il trattamento da riservare alle cosiddette fatture ricevute a cavallo d'anno, quello cioè datate dicembre 2018 ma ricevute nei primi giorni del mese di gennaio 2019 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2018. Per queste non si potrà più, come avvenuto lo scorso anno, imputarle nel mese di "competenza" ma si dovrà necessariamente osservare la regola che prevede la verifica di entrambi i presupposti in precedenza richiamati (esigibilità + ricezione).

Tali conclusioni sono il frutto della modifica che l'articolo 14 del D.L. 119/2018, convertito nella L. 136/2018, ha apportato all'articolo 1, comma 1 del DPR 100/1998 stabilendo che *"Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente"*.

È proprio questo ultimo inciso che ha determinato una sostanziale esclusione delle fatture a cavallo d'anno dalla prossima dichiarazione annuale Iva 2019 relativa al 2018 in scadenza al prossimo 30 aprile 2019.

Cambio di rotta sulle fatture di acquisto 2018/2019 "a cavallo d'anno"

Contrariamente a quanto riconosciuto dall'Agenzia con la circolare n. 1/E/2018 per le fatture a cavallo tra il 2017 e il 2018, va dunque segnalato che, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 1 del DPR 100/1998, le fatture datate 2018 ma ricevute (con prova di ricezione avente "data certa") nel 2019 non sono più inseribili nelle liquidazioni periodiche del 2018, né nella dichiarazione annuale Iva relativa a tale annualità.

Le stesse, invece, debbono necessariamente concorrere alla liquidazione periodica riferita al periodo di ricezione (il 2019) o entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa a detto ultimo periodo (modello dichiarazione Iva 2020).

In prossimità della scadenza del 30 aprile 2019 ovvero del termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale relativa al periodo d'imposta 2018 (dichiarazione Iva 2019) si invitano pertanto i gentili Clienti a verificare la presenza di fatture di acquisto datate 2018 che abbiamo una data "certa" di ricevimento nel 2018 e che, per qualsiasi ragione non siano state ancora recapitate allo Studio per la contabilizzazione, al fine di distinguerle da quelle che al contrario hanno avuto "data certa" di ricezione nel 2019.

Le prime, infatti, anche sulla base dei ricordati criteri forniti dall'Agenzia con la circolare n. 1/E/2018, devono essere necessariamente inserite nel prossimo modello di dichiarazione annuale in scadenza il prossimo 30 aprile 2019, pena l'impossibilità di esercitare il relativo diritto della detrazione.

Infine, sempre con la circolare n. 1/E/2018 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'effettività del diritto alla detrazione e il principio di neutralità dell'Iva sono, in ogni caso, garantiti dall'istituto della dichiarazione integrativa a favore, con la quale è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o di una minore eccedenza detraibile. Nel caso quindi della fattura datata 2018 e ricevuta con data "certa" nel 2018, che non venga inserita nel modello di dichiarazione annuale Iva 2019 entro il prossimo 30 aprile 2019, sarà sempre possibile, al fine di guadagnare comunque la detrazione, presentare una dichiarazione integrativa della citata dichiarazione Iva 2019, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione del modello originario. Tale ultima soluzione, tuttavia, comporta secondo l'Agenzia l'applicabilità delle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.

Il diverso trattamento delle note di variazione

Con la **risposta n. 55 del 14 febbraio 2019** l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito alle disposizioni dettate dall'articolo 26 del decreto Iva in tema di note di variazione. Secondo l'Amministrazione finanziaria non è possibile fare ricorso alla nota di variazione in diminuzione (la cosiddetta nota di credito) una volta che siano decorsi i termini per l'esercizio del diritto alla detrazione individuati dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto Iva, così come modificato di recente ad opera del D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 96/2017.

L'attuale versione del citato articolo 19, comma 1 prevede, infatti, che la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione (per individuare detto momento la circolare n. 1/E/2018 richiama i contenuti di seguenti documenti di prassi: la risoluzione n. 89/E/2002, la risoluzione n. 307/E/2008 e risoluzione n. 42/E/2009). Ne deriva pertanto che, per le note di variazione emesse dal 1° gennaio 2017 in poi, la detrazione può essere operata non più, come avvenuto in precedenza, al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, bensì nel termine più breve attualmente previsto. Questo aspetto, unitamente al fatto che per la nota di variazione non esiste un vero e proprio "momento di ricezione" (la detrazione, infatti, va a beneficio del soggetto che emette il documento di rettifica), restringe non di poco il termine entro il quale poter esercitare la detrazione dell'Iva evidenziata nella nota di variazione.

Volendo esemplificare, se un contribuente che si è precedentemente insinuato in un fallimento che si è chiuso definitivamente (secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia con la circolare n. 77/E/2000) in data 27 dicembre 2018 (il cosiddetto "presupposto" che legittima l'emissione della nota di credito), volesse recuperare l'Iva dovrebbe farlo non oltre il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui tale presupposto è sorto, e cioè la dichiarazione Iva 2109 relativa all'anno 2018 che come è noto scade il 30 aprile 2019. Se quel contribuente, tuttavia, si "accorge" della chiusura della procedura concorsuale solo in data 4 maggio 2019, secondo la recente interpretazione dell'Agenzia quell'Iva sarà definitivamente persa non potendo il contribuente fare ricorso allo strumento della dichiarazione integrativa a favore. Nell'affermare questa tesi, l'Agenzia precisa che la nota di credito rappresenta una facoltà e non un obbligo, mentre la dichiarazione integrativa ha la mera funzione di correggere errori e omissioni e non anche il mancato esercizio di facoltà.

Alla luce di detta interpretazione si invitano pertanto i gentili Clienti a verificare, in vista della prossima scadenza del 30 aprile 2019, la sussistenza di eventuali presupposti che legittimano l'emissione di una nota di variazione in diminuzione verificatisi fino al 31 dicembre 2018.

o o o

1.5. PRINCIPALI SCADENZE FISCALI

SCADENZE FISSE	
23 aprile	Bollo virtuale su fatture elettroniche Scade oggi il termine per il pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno 2019.
26 aprile	Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.
30 aprile	Rottamazione ter Scade oggi il termine per la presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata" dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Saldo e Stralcio Scade oggi il termine per la presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti riservata alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica (ISEE del nucleo familiare non superiore a 20.000 euro). Dichiarazione Iva 2019 Scade oggi il termine per la presentazione della dichiarazione Iva 2018 relativa al periodo di imposta 2018. Esterometro Scade oggi il termine per la presentazione del primo esterometro relativo al periodo gennaio/febbraio e marzo 2019 relativo alle operazioni attive e passive certificate da fattura poste in essere con soggetti esteri non stabiliti nei confini dello Stato.

o o o

2. AGGIORNAMENTI APRILE 2019

2.1. RIDUZIONE DEI LIMITI PER L'OBBLIGO DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLE SOCIETA'

Il D.Lgs. 14/2019, in attuazione della Legge delega 155/2017, è intervenuto a modificare le disposizioni che regolamentano la disciplina concorsuale.

La nuova disciplina della crisi d'impresa ha l'obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali; le principali finalità sono quelle di consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e quindi salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.

Operativamente, tali nuove previsioni si poggiano anche sull'allargamento della platea dei soggetti interessati dall'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore.

I nuovi limiti per la nomina dell'organo di controllo

Il nuovo codice della crisi d'impresa entra in vigore, in via generale, il prossimo 15 agosto 2020; per alcune previsioni è stata, tuttavia, introdotta un'efficacia anticipata, fissata allo scorso 16 marzo 2019. Tra queste va segnalata la modifica dell'articolo 2477 del Codice civile, operata dall'articolo 379 del D.Lgs. 14/2019.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; sotto tale profilo, i presupposti non si sono modificati.

Le novità riguardano, invece, il profilo dimensionale, in quanto in precedenza l'obbligo si innescava al superamento dei limiti previsti dall'articolo 2435-*bis* (quelli il cui superamento comporta la redazione del bilancio in forma ordinaria); oggi, diversamente, nell'articolo 2477 sono stabiliti degli specifici parametri.

	Vecchio limite	Nuovo limite
Attivo	€ 4.400.000	€ 2.000.000
Ricavi	€ 8.800.000	€ 2.000.000
n. medio dipendenti impiegati	50	10
Regola di "innesco"	2 su 3 per 2 anni consecutivi	1 su 3 per 2 anni consecutivi

Va evidenziato come la riduzione dei parametri e la verifica del superamento anche solo di uno di questi, comporta un consistente allargamento della platea delle società interessate dall'obbligo di nominare l'organo di controllo o il revisore.

Decorrenza

Uno dei punti più delicati è quello della decorrenza delle nuove previsioni. Il comma 3 dell'articolo 379 contiene la disciplina transitoria e dispone quanto segue: *“Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro 9 mesi dalla predetta data. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477, cod. civ., commi 2 e 3, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.”*

Il primo elemento da segnalare è il fatto che, per valutare l'applicazione delle nuove previsioni in sede di prima applicazione, occorre osservare i **bilanci 2017 e 2018**, quindi di fatto il problema si pone immediatamente.

Il punto centrale è però il rinvio di 9 mesi, che pone la scadenza degli adempimenti al 16 dicembre 2019. Posto che tale rinvio è certamente operativo per la necessità di adeguamento degli statuti alle nuove previsioni, qualche dubbio potrebbe sorgere sul differimento dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore quando lo statuto già preveda il rinvio all'articolo 2477, cod. civ.. Ciò posto, la relazione accompagnatoria al provvedimento in commento pare rendere applicabile il differimento di 9 mesi anche all'obbligo di nomina dell'organo di controllo.

Sul punto si deve comunque segnalare come siano forti le pressioni per una **possibile modifica di tale previsione**, modifica finalizzata da un lato ad innalzare, almeno in parte, i nuovi parametri, dall'altro a reintrodurre la regola dei “2 su 3” precedentemente prevista. Si aggiornerà la clientela sugli sviluppi di tale normativa.

o o o

2.2. COMUNICAZIONE ENEA LAVORI CONCLUSI DAL 1° GENNAIO 2019

L'ENEA ha predisposto un nuovo portale dedicato all'invio telematico della documentazione richiesta entro il 90° giorno successivo al termine dei lavori:

- per la fruizione della detrazione Irpef del 50% per il recupero edilizio, relativamente agli interventi “*Bonus casa*” che consentono un risparmio energetico grazie all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile (trattasi del nuovo obbligo introdotto dalla L. 205/2017);

- per la fruizione delle detrazioni Irpef/Ires del 50%/65%/70%/75%/80%/85% per la riqualificazione energetica degli edifici, relativamente agli interventi "Ecobonus".

ENEA informa gli utenti che, conseguentemente al ritardo nella pubblicazione del portale, per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il primo gennaio 2019 e l'11 marzo 2019, il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati, attraverso i siti ecobonus2019.enea.it e bonuscasa2019.enea.it, decorre dall'11 marzo 2019 (scade pertanto il 9 giugno 2019). Per gli interventi la cui data di fine lavori è successiva all'11 marzo 2019 resta in vigore il termine ordinario del 90° giorno successivo.

(Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, sito web – 11.03.2019)

o o o

2.3. CHIARIMENTI IN CASO DI OMISSIONE DELL'INVIO DELLA COMUNICAZIONE ENEA

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 46 del 18 aprile 2019 ha chiarito che in caso di omessa trasmissione all'ENEA della comunicazione relativa agli interventi antisismici ed al c.d. "bonus mobil", nel caso in cui derivi un risparmio energetico, seppur sia obbligatoria per il contribuente, non determina la perdita del diritto a beneficiare della detrazione fiscale.

L'invio dei dati, infatti, è richiesto soltanto al fine di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito e non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento.

o o o

2.4. NUOVO MODELLO RLI PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello RLI che sostituisce quello approvato con provvedimento del 15 giugno 2017: va utilizzato per richiedere la registrazione, comunicare proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni dei contratti di locazione e affitto dei beni immobili, nonché esercitare o revocare l'opzione per la cedolare secca. Il nuovo modello dovrà essere utilizzato obbligatoriamente dal 20 maggio 2019 (fino a quella data è consentito l'utilizzo sia del nuovo sia del vecchio modello).

(Agenzia delle Entrate, provvedimento n. 64442 – 19.03.2019)

o o o

2.5. TRATTAMENTO IVA DELLE SOMME CORRISPOSTE A TITOLO RISARCITORIO

In presenza di un contratto stipulato con un cliente, risultato poi moroso, che prevede una clausola risolutiva espressa e una clausola penale in caso di inadempimento contrattuale che dà diritto al fornitore di pretendere il risarcimento di ogni ulteriore danno a titolo di penale, è stato richiesto all'Agenzia delle Entrate il trattamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli interessi moratori e delle spese per il recupero del credito. Richiamando le precisazioni già fornite con la risoluzione n. 64/E/2004 e con la risoluzione n. 73/E/2005, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che le somme che hanno natura risarcitoria devono considerarsi escluse dalla base imponibile Iva ai sensi dell'articolo 15, comma 1, n. 1), D.P.R. 633/1972.

(Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 74 – 13.03.2019)

o o o

2.6. CHIARIMENTI SUL REGIME FORFETTARIO

La circolare 10.04.2019, n. 9/E ha chiarito alcuni aspetti critici e incertezze sulla corretta applicazione del regime forfettario. La circolare si può scaricare al seguente link

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2019/Aprile+2019/Circolare+n+9+del+10+aprile+2019/Circolare+9+del+10+aprile+2019.pdf>.

o o o

2.7. INDICE ISTAT

L'ISTAT ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di **marzo 2019**, pubblicato ai sensi dell'art. 81 della Legge n. 392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art. 54 della Legge n. 449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a **102,5**. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a **+0,8%**.

(ISTAT, Pubblicazione del 17.04.2019).
